

Mecc. n° .....

Torino,



UNIONE EUROPEA  
FSE- FEAD

**PON**  
INCLUSIONE

**M**



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI



CITTA' DI TORINO

## **DIVISIONE SERVIZI SOCIALI**

*Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà*

**PON Inclusione - Azione 9.5.9.**

**PO I FEAD – Misura 4**

**Periodo 2014 - 2020**

## **CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI**

*Gestione dell'inserimento abitativo e sociale per persone senza dimora secondo la metodologia dell'Housing First:*

*“Servizio Housing First Torino”*

**CUP C11H17000220006**

**CIG. N. 7492892216 e N. 74929008AE**

## **PROCEDURA APERTA**

(aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa)

## SOMMARIO

PREMESSA	4
SEZIONE 1 – MODALITÀ DI GARA	6
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO	6
ART. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO	7
ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI ALLA GARA	9
ART. 4 - ONERI PER LA SICUREZZA	15
ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	16
ART. 6 - GARANZIA PROVVISORIA	20
ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA	22
ART. 8 - SUBAPPALTO	23
SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO	26
ART. 9 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO, MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE	26
ART. 10 - RESPONSABILITÀ DANNI ED ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI	27
ART. 11 - IMPEGNO PREZZI	28
ART. 12 - PERSONALE	28
ART. 13 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA	30
ART. 14 - CONTROLLI SULL’ESECUZIONE	30
ART. 15 - PENALITÀ	32
ART. 16 - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	33
ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	34
ART. 18 - ORDINAZIONE E PAGAMENTO	35
ART. 19 - RECESSO	37
ART. 20 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO	38
ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO	39
ART. 22 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI	39
ART. 23 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA’ DEL CONTRATTO	39
ART. 24 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE	39
ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	40

## **ALLEGATI**

ALLEGATO 1 – DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 2 – DUVRI

ALLEGATO 3 – DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA

ALLEGATO 4 – OFFERTA ECONOMICA

ALLEGATO 5 – COSTO MANODOPERA

ALLEGATO 6 – ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE

ALLEGATO 7 – CERTIFICATO DI CONFORMITA’

ALLEGATO 8 – PATTO DI INTEGRITA’

ALLEGATO 9 - DGUE

ALLEGATO 10 - ISTRUZIONI COMPILAZIONE DGUE

## **PREMESSA**

Il Consiglio Europeo ha introdotto nella Strategia EU 2020 una visione “sociale” del modello europeo, inserendo tra gli obiettivi della strategia anche la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Tale obiettivo rappresenta un’importante novità nell’attenzione politica posta al più alto livello dell’Unione, aspetto confermato dalla destinazione obbligatoria nel Regolamento del Fondo Sociale di una quota, pari al 20% dell’ammontare delle risorse destinate alle politiche di inclusione sociale, per il superamento della condizione di povertà o esclusione sociale entro il 2020 di 20 milioni di persone. Le due iniziative farò che concorrono a questo importante traguardo sono: “Un’agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro” e la “Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione sociale”.

L’Italia nei propri Piani Nazionali di Riforma (PNR) si è posta l’impegno di concorrere all’obiettivo comunitario di contrasto alla povertà, riducendo entro il 2020 di 2,2 milioni le persone che vivono in condizioni di povertà o di esclusione sociale. La scelta compiuta è stata di concentrarsi prioritariamente sulla riduzione della povertà assoluta - che trova riscontro negli alti tassi di deprivazione materiale - e sull’incremento della partecipazione femminile al mercato del lavoro.

Nel PNR 2013 e 2014 sono stati quindi definiti e confermati l’obiettivo di contrastare la povertà, promuovendo l’occupazione e rimodulando gli interventi sulla popolazione con maggiori sintomi di disagio sociale ed economico, e di sperimentare una misura generalizzata di contrasto alla povertà assoluta, condizionata alla partecipazione a percorsi di ricerca attiva del lavoro (Sostegno per l’Inclusione Attiva). In questo quadro allo Stato spetta la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, alle Regioni è attribuita la potestà legislativa esclusiva in materia di politiche sociali (a parte i livelli essenziali), mentre sui Comuni si concentrano tutte le funzioni di effettiva gestione ed erogazione dei servizi, nonché quelle di programmazione e di progettazione degli interventi a livello locale (Piani sociali di Zona).

Con il PON Inclusione si intende pertanto sostenere la definizione di modelli di intervento comuni in materia di contrasto alla povertà e promuovere, attraverso azioni di sistema e progetti pilota, modelli innovativi di intervento sociale e di integrazione delle comunità e delle persone a rischio di emarginazione. In particolare, la principale finalità del Programma è quella di sostenere un percorso condiviso tra i diversi livelli di governo per la definizione di una misura attiva di contrasto alla povertà assoluta. In particolare l’Azione 9.5.9 del Programma Operativo fa riferimento a progetti per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per le persone senza

dimora, concentrate principalmente (ma non esclusivamente) nelle città metropolitane, e per il sostegno nei loro percorsi verso l'autonomia.

Il FEAD (Fondo di aiuti europei agli indigenti) ha la finalità di sostenere gli interventi promossi dai paesi dell'UE per fornire alle persone indigenti un'assistenza materiale, tra cui generi alimentari, abiti e altri articoli essenziali per uso personale, come scarpe, sapone e shampoo. L'intervento di assistenza deve andare di pari passo con misure d'integrazione sociale, come iniziative di orientamento e sostegno per aiutare le persone a uscire dalla povertà.

Con Decreto Direttoriale n. 256 del 3 ottobre 2016, è stato adottato dalla Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ambito della quale è stata incardinata l'Autorità di Gestione del PON Inclusione e del PO I FEAD, l'Avviso pubblico n. 4/2016 per la presentazione di proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora, finanziate a valere sul Fondo Sociale Europeo, PON "Inclusione", e sul Fondo di Aiuti Europei agli indigenti, PO I FEAD, programmazione 2014-2020.

L'Avviso prevede una dotazione finanziaria complessiva di 50 milioni di Euro, dei quali il 50% è attribuito alle Città metropolitane o con più di 250.000 abitanti, che presentano una concentrazione del fenomeno particolarmente rilevante, quantificabile in un numero di persone senza dimora superiore a 1.000 unità, come stimato nell'ambito della Indagine di follow up sulla grave emarginazione adulta in Italia e riportato nel report Istat "Le persone senza dimora - Anno 2014" (pubblicata il 10 dicembre 2015).

Ai fini della partecipazione al sopra citato Avviso n. 4/2016 e all'ammissione al relativo finanziamento, la Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale del 07/02/2017, n. mecc. 2017 00411/019, ha pertanto approvato una proposta progettuale articolata nelle seguenti azioni:

- a) rafforzamento della capacità di accoglienza, contatto e di presa in carico personalizzata;
- b) avvio di percorsi abitativi autonomi fondati su un approccio di Housing First;
- c) percorsi di presa in carico integrata rivolti all'inclusione;
- d) attività laboratoriali finalizzate al riconoscimento e allo sviluppo di competenze.

Il progetto della Città è stato approvato in data 02 ottobre 2017 con Decreto Direttoriale n. 425 del Direttore Generale Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero Lavoro e Politiche Sociali. Tra la Città e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso la quale opera la Direzione II, individuata come Autorità di Gestione, è stata quindi sottoscritta, nel gennaio 2018, specifica Convenzione di Sovvenzione. Tale Convenzione, valida fino al 31 dicembre 2019,

attribuisce alla Città risorse economiche da destinare all'attuazione del progetto di attuazione elaborato dalla Città.

Il presente affidamento riguarda pertanto il punto b) della citata proposta progettuale inerente il servizio di gestione dell'inserimento abitativo e sociale di persone senza dimora secondo la metodologia dell'Housing First, di seguito denominato Servizio Housing First Torino.

Tutte le attività previste dal presente affidamento di servizio e le relative spese generate dovranno essere coerenti con le disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei previste nel Regolamento (UE) n. 1303/2013.

## **SEZIONE I - MODALITA' DI GARA**

La Città di Torino intende procedere all'acquisizione del servizio mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 D.Lgs. 50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) (servizi sociali) e con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare tecnico di gara e dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 357 (C.C. 10/09/2012 e C.C. 31/03/2016), in quanto compatibili.

### **Articolo 1.**

#### **Oggetto del servizio**

L'appalto ha per oggetto il Servizio Housing First Torino, per la realizzazione di cinquanta percorsi personalizzati di Housing First, rivolti a possibili beneficiari nel quadro di due modelli di intervento che si rivolgono a due specifiche tipologie di persone senza dimora:

- il primo è volto a sostenere persone senza dimora che, pur se escluse dall'accesso all'edilizia residenziale pubblica, hanno sufficienti competenze alla vita autonoma e prospettive progettuali atte a garantire la sostenibilità economica dell'affitto;
- il secondo è indirizzato a persone da molti anni in strada che utilizzano dormitori e che presentano un disagio socio-abitativo cronicizzato in concomitanza con gravi problematiche sanitarie.

La gara è suddivisa, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 50/2016, nei seguenti lotti:

LOTTO N. 1 – CIG. N. 7492892216

Servizio di gestione di 25 percorsi volti all'inserimento abitativo e sociale secondo la metodologia dell'Housing First a favore di cittadini senza dimora, anche eventualmente portatori di

problematiche sanitarie, che abbiano sufficienti competenze e capacità (anche potenziali) a perseguire l'obiettivo di una vita autonoma ma siano impossibilitati ad accedere all'edilizia residenziale pubblica (pregressi indebiti ingenti, decadenza dalla titolarità) e non siano in grado di rivolgersi al mercato immobiliare privato.

LOTTO N. 2 - CIG. N. 74929008AE

Servizio di gestione di 25 percorsi volti all'inserimento abitativo e sociale secondo la metodologia dell'Housing First a favore di cittadini senza dimora che vivono in strada da molti anni e/o utilizzano anche saltuariamente i servizi di bassa soglia, impossibilitati a proseguire lungo la filiera del modello a gradini perché portatori di evidenti problematiche sociosanitarie e lontani o non conosciuti dai servizi sociali e sanitari del territorio di riferimento.

I singoli lotti non sono divisibili. Ogni Ditta potrà partecipare ad entrambi i lotti ed aggiudicarsi uno solo di questi. Nel caso in cui la medesima Ditta risulti prima in graduatoria per entrambi i lotti, risulterà affidataria del lotto in cui ha ottenuto il maggior punteggio complessivo.

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, e relativi atti attuativi.

Per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell'art. 30 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

La prestazione principale è costituita dal servizio di inserimento abitativo e sociale secondo la metodologia dell'Housing First; le ulteriori prestazioni richieste sono accessorie a quella principale, in tal caso trova applicazione l'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

I servizi che formano oggetto dell'appalto sono descritti, in relazione a caratteristiche tecniche, nel Disciplinare tecnico allegato al presente Capitolato, cui si fa rinvio.

## **Articolo 2.**

### **Durata e valore del contratto**

Il servizio oggetto dell'appalto decorrerà presumibilmente da luglio 2018, o dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata ex art. 32 c. 8 e 13 D.Lgs. 50/2016, fino al 31/12/2019.

L'importo complessivo presunto a base di gara per il servizio, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, ammonta a Euro 326.229,51 = oltre Euro 71.770,49 per IVA al 22 % per complessivi Euro 398.000,00 così suddiviso:

- LOTTO 1= Euro 163.114,75 = oltre Euro 35.885,25 per IVA al 22 %, per un totale di Euro 199.000,00
- LOTTO 2= Euro 163.114,75 = oltre Euro 35.885,25 per IVA al 22 %, per un totale di Euro 199.000,00

I citati importi tengono conto del costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. delle Cooperative Sociali vigente alla data di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016. Il costo della manodopera è stimato in circa:

- LOTTO 1= Euro 140.000,00
- LOTTO 2= Euro 140.000,00

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario del servizio varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all'art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016. L'Amministrazione si riserva inoltre l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto al c. 11.

Inoltre l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 63, c. 5 D.Lgs. 50/2016, si riserva di effettuare, separatamente per ognuno dei singoli lotti, ulteriori ripetizioni del servizio di pari durata e valore, oppure affidare servizi complementari per un importo calcolato in base alla differenza tra il budget disponibile massimo di Euro 398.000,00 e le somme effettivamente impegnate nell'aggiudicazione definitiva della gara.

I servizi complementari consisteranno nell'accompagnamento all'abitare e all'inclusione attiva di altre persone non coinvolte inizialmente nel progetto. Dell'importo di tali servizi si è tenuto conto nella determinazione dell'importo totale dell'appalto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35, c. 4 D.Lgs 50/2016.

L'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie adeguate da parte della Civica Amministrazione.



## **Articolo 3.**

### **Requisiti di partecipazione e modalità di gara**

#### **Soggetti ammessi a partecipare**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza), per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 del codice penale.

#### **Raggruppamenti temporanei di operatori economici.**

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D.Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 48 del medesimo D.Lgs.

In tal caso l'offerta dovrà:

- essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti
- contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare ai singoli lotti della gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare al singolo lotto anche in

forma individuale qualora abbia partecipato al lotto medesimo in raggruppamento o consorzio di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c), e 46, comma 1, lett. f) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'art. 84 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

## **AVVALIMENTO**

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 89 D.Lgs. 50/2016.

## **PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale e a quelle previste nel bando e nel disciplinare di gara, che si richiamano integralmente.

In particolare gli operatori economici, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare un plico chiuso e sigillato, recante l'indirizzo UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DELLA CITTÀ DI TORINO (Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi), Piazza Palazzo di Città, 1.

Il recapito del plico, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.00, il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00.

All'interno del plico chiuso dovranno essere inserite le seguenti 3 buste:

**BUSTA 1) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente:**

1) **Istanza di ammissione alla gara**, redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti (es. Onlus), indirizzata alla "Sindaca della Città di Torino" sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili relative a:

a) Iscrizione ad una Camera di Commercio, con indicazione di natura giuridica, ragione sociale/denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, nonché le generalità degli amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

b) codice fiscale/partita I.V.A.;

c) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (possessione dei requisiti di ordine generale);

d) inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia)

e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;

f) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;

g) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal capitolato d'appalto e relativi allegati;

h) di aver determinato il prezzo offerto tenendo conto anche degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto;

i) di impegnarsi al rispetto di quanto disposto dall'art. 30 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

j) di aver preso visione dei rischi specifici e di interferenza presenti nel luogo di lavoro oggetto dell'appalto, il documento relativo (DUVRI) fa parte integrante del presente capitolato (allegato 2);

k) l'intenzione di avvalersi delle condizioni previste all' art. 105 D.Lgs. 50/2016 ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità previste nel capitolato di gara con l'indicazione della terna di subappaltatori, specificando la denominazione/ragione sociale e il codice fiscale;

l) di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l'appalto previste nel presente capitolato di gara e nei relativi allegati e di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 8, 10, 15, 17 (subappalto, responsabilità danni ed eventuale assicurazione per danni a terzi, penalità, risoluzione del contratto) del capitolato;

m) di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione) di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio con massimali non inferiori a quanto indicato nel presente capitolato;

n) di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005 e del Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 2013 07699/004

([www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod\\_comportamento\\_torino.pdf](http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf));

Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì essere indicati nell'istanza di ammissione:

- indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016.
- il numero telefonico ed il numero di fax;
- indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili;

## 2. **Dimostrazione della capacità tecnica e professionale**

Ciascun concorrente deve presentare una dichiarazione concernente (art.83 D.Lgs. 50/2016):

avere gestito Servizi Sociali nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando per importi pari o superiori a:

- Lotto 1 € 150.000,00
- Lotto 2 € 150.000,00

Per Servizi Sociali si intendono le tipologie di servizi di cui all'art. 1 c. 2 della L. n. 328/2000 e agli artt. 44 c. 2 g) e 45 c. 1 a) e c. 2, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53 della L.R. n. 1/2004; nel caso di

consorzio di concorrenti o raggruppamento temporaneo d'impresa l'importo deve essere maturato in capo alla mandataria per almeno il 60%.

Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da una descrizione sintetica relativa ai servizi effettuati, con indicazione delle singole durate, dei committenti, dei destinatari e singoli importi negli ultimi tre anni.

In caso di partecipazione alla gara per entrambi i lotti, sarà sufficiente presentare una dichiarazione della capacità tecnica e professionale per uno solo di questi.

Tali requisiti sono richiesti in quanto i servizi, oggetto del presente capitolato, presentano una elevata complessità essendo indirizzati ad un'utenza multiproblematica e a rischio di grave e gravissima emarginazione. Tali requisiti pertanto, riflettono in maniera coerente l'esigenza di verificare in capo ai concorrenti il possesso di adeguate capacità tecnico-professionali.

3. Ricevuta, in originale, comprovante il versamento della garanzia provvisoria, costituita ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità indicate al successivo articolo 6 (garanzia provvisoria).

4. Ricevuta comprovante il versamento a favore dell'ANAC (istruzioni contenute sul sito internet: [www.avcp.it](http://www.avcp.it)) di:

- € 20,00 per il Lotto 1
- € 20,00 per il Lotto 2.

5. Dichiarazione di ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, compilando e sottoscrivendo il fac simile allegato al presente capitolato (allegato n 3).

6. Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante della ditta (allegato 8 al capitolato).

7. Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC al seguente indirizzo [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

8. D.G.U.E. debitamente compilato come da istruzioni allegate al presente capitolato (allegato n. 10).

A tal fine le imprese concorrenti potranno in alternativa:

a) utilizzare il modulo allegato al presente capitolato (allegato n. 9) e pubblicato sul sito <http://bandi.comune.torino.it/>, che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante ed inserito in forma cartacea nella busta 1);

b) dopo aver scaricato e salvato sul proprio pc il file [DGUEgara./2018.xml](http://DGUEgara./2018.xml) , collegarsi alla piattaforma <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd> e seguire le istruzioni ,allegate al

presente capitolato, per compilare il DGUE, scaricarlo ed infine inserirlo in forma cartacea, sottoscritto dal legale rappresentante, nella busta 1).

**BUSTA N. 2 “OFFERTA TECNICA Lotto/i n.....”** (indicare il lotto per il quale il concorrente intende partecipare, una busta per ciascuno dei lotti per cui si partecipa, nel caso di partecipazione per più lotti), debitamente sigillata e contenente il progetto tecnico.

Il concorrente dovrà presentare un elaborato redatto preferibilmente su un massimo di 15 (quindici) cartelle formato A4 (si considera cartella ciascuna pagina dell’elaborato che deve essere redatto in carattere Times New Roman punto 12, interlinea singola). L’elaborato potrà essere corredato della documentazione che il concorrente riterrà utile a consentirne la valutazione, tra cui diagrammi di flusso, grafici o cronoprogrammi che dovranno risultare facilmente leggibili ed interpretabili.

Il progetto dovrà riguardare le modalità di realizzazione dei servizi di cui all’art. 1 del presente Capitolato e del Disciplinare Tecnico allegati. L’elaborato dovrà descrivere le fasi ed i relativi processi di lavoro, nonché sviluppare approfonditamente il modello gestionale proposto, dovrà essere coerente con il contesto socio economico di riferimento, con la sostenibilità organizzativa e gestionale, con l’oggetto, gli obiettivi, le risposte da offrire ai bisogni dei destinatari, le risorse e i vincoli descritti nel presente Capitolato, nonché con i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 5 e contenere tutti gli elementi oggetto di valutazione.

**BUSTA 3 “OFFERTA ECONOMICA Lotto/i n.....”** (indicare il lotto per il quale il concorrente intende partecipare, una busta per ciascuno dei lotti per cui si partecipa, nel caso di partecipazione per più lotti), debitamente sigillata, contenente esclusivamente l’offerta economica e il dettaglio del costo della manodopera senza altri documenti.

L’offerta economica, a firma del legale rappresentante, dovrà consistere in un prezzo offerto e in un ribasso percentuale applicato sul costo totale dell’appalto posto a base di gara e dovrà essere formulata ai sensi dell’art. 5 del presente capitolato, secondo il modello allegato (all. 4).

Il punteggio relativo al prezzo sarà attribuito tenendo in considerazione il costo totale per l’intero periodo di affidamento e calcolato sul ribasso a base di gara; in caso di discrepanza tra il ribasso dichiarato e quello ricavato dall’offerta economica, verrà preso in considerazione quello di maggior vantaggio per l’Amministrazione.

L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 95, comma 10 e dell’art. 97, comma 5, lett. c), del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., anche l’indicazione dei propri costi della manodopera (dettagliati secondo il facsimile Allegato 5) e degli oneri di sicurezza aziendali concernenti

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'offerta economica dovrà altresì indicare l'aliquota IVA se dovuta (che non è da computarsi per la definizione dell'offerta economica stessa).

L'offerta non potrà superare l'importo posto dall'amministrazione a base di gara.

**PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO:** le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D. Lgs. 50/2016.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

**INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI:** le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016.

## **Articolo 4.**

### **Oneri per la sicurezza**

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell'allegato n. 2 al presente capitolato (DUVRI) e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria e datore di lavoro della sede dell'Amministrazione oggetto del servizio.

## Articolo 5.

### Criterio di aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, applicando il metodo aggregativo compensatore tramite la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$  = indice di valutazione dell'offerta (a);

$\sum_n$  = sommatoria.

n = numero totale dei requisiti;

$W_i$  = peso attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Gli eventuali arrotondamenti dei coefficienti  $V_{(a)i}$  saranno effettuati alla quarta cifra decimale.

Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:

- OFFERTA TECNICA: 90 Punti
- OFFERTA ECONOMICA: 10 punti

All'**OFFERTA TECNICA** si attribuiranno i seguenti punteggi massimi:

ID.	CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO TECNICO	PUNTEGGIO MASSIMO
a)	Flessibilità organizzativa e metodologica in relazione alla personalizzazione degli interventi e delle azioni: completezza e chiarezza dell'esposizione progettuale; capacità di contestualizzare la metodologia housing first in integrazione con il sistema locale dei servizi; coerenza, congruenza e pertinenza del progetto in base agli obiettivi e ai partner, istituzionali e del terzo settore, coinvolti.	20 punti



b)	Adeguatezza della rete di rapporti con le realtà del territorio in cui si opererà, con particolare riferimento a realtà che operano nell'ambito dell'abitare: modalità di costruzione della rete; accordi, protocolli d'intesa, convenzioni già in essere.	12 punti
c)	Adeguatezza della rete di rapporti (mediante accordi, protocolli d'intesa, convenzioni) con le realtà del territorio in cui si opererà finalizzata alla socialità, all'inclusione attiva, all'inserimento lavorativo: modalità di costruzione della rete; accordi, protocolli d'intesa, convenzioni già in essere.	12 punti
d)	Congruità e pertinenza del gruppo di lavoro: numero di operatori, loro competenze e qualifiche, modalità di impiego delle risorse umane e dei relativi ruoli e funzioni in integrazione col personale socio-sanitario.	14 punti
e)	Qualità e pertinenza delle modalità di coordinamento, di gestione, di monitoraggio e di verifica offerte: raccordo, integrazione, complementarietà, cooperazione, gestione delle relazioni con il Gruppo di Coordinamento delle azioni previste dal progetto del PON Grave Marginalità Adulta ed il Servizio Adulti in Difficoltà della Direzione Servizi Sociali della Città.	12 punti
f)	Qualità delle proposte di miglioramento dei servizi, azioni ed attività, nonché delle soluzioni adottate, rispetto a quanto descritto nell'allegato Disciplinare Tecnico: messa a disposizione di alloggi da destinare al Servizio Housing First Torino, ulteriori servizi aggiuntivi.	20 punti
	<b>PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO DA ATTRIBUIRE AL PROGETTO TECNICO</b>	<b>90 punti</b>

Ai fini della individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio complessivo dell'offerta tecnica ottenuto da ciascun concorrente sarà pari alla somma dei punteggi parziali ottenuti per i suddetti criteri da a) a f), determinati secondo le modalità seguenti.

I coefficienti  $V(a)$  i relativi agli elementi di cui ai criteri indicati nella tabella sopra riportata, saranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie".

Pertanto, per ciascun elemento di valutazione, ciascun commissario confronterà a due a due le offerte dei concorrenti quante sono le possibili combinazioni fra tutte loro, indicando quale offerta preferisce e attribuendo ad essa un valore, espressione del personale grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - parità; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima).

Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento di valutazione, ciascun commissario sommerà i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasformerà in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che avrà conseguito il valore più elevato e

proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario verranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti saranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

L'offerta tecnica che non raggiungerà il punteggio minimo pari a 45 punti non sarà ammessa alla successiva fase di apertura e valutazione dell'offerta economica.

#### **OFFERTA ECONOMICA:** Punteggio massimo 10 punti

I coefficienti  $V_{(a) i}$  relativi all'offerta economica saranno determinati tramite la seguente formula:

$$V_{(a) i} \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$V_{(a) i} \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

$V_{(a) i}$  = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

$A_i$  = valore dell'offerta, espresso in termini di ribasso, del concorrente;

$A_{\text{soglia}}$  = media aritmetica dei ribassi sul prezzo presentati dai concorrenti;

$A_{\text{max}}$  = valore dell'offerta, espresso in termini di ribasso, più conveniente;

$X$  = 0,80.

Per ogni lotto il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi relativi ai parametri sopra elencati (Offerta tecnica + Offerta economica).

In caso di parità di maggior punteggio complessivo fra più concorrenti, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che abbia conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di parità di punteggio anche per l'offerta tecnica si procederà al sorteggio.

Ogni Ditta potrà partecipare ad entrambi i lotti, ma aggiudicarsi uno solo di questi. Nel caso in cui la medesima Ditta risulti prima in graduatoria per entrambi i lotti, risulterà affidataria del lotto in cui ha ottenuto il maggior punteggio tecnico; di conseguenza l'altro lotto sarà aggiudicati alla Ditta che segue in graduatoria.

La Commissione sarà nominata conformemente alle indicazioni contenute nelle linee guida n. 5 dell'ANAC, alle disposizioni degli articoli 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e dell'articolo 54 del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, approvato dal Consiglio Comunale in data 10/09/2012 e modificato in data 31/03/2016.

La Commissione sarà composta da cinque membri, che saranno nominati successivamente la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel bando di gara e saranno in possesso dei requisiti morali e professionali, richiesti dalle sopracitate Linee Guida.

I lavori della Commissione si svolgeranno in massimo quattro sedute.

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Con specifico riferimento al costo della manodopera, in ogni caso si procederà prima dell'aggiudicazione alla verifica del costo indicato dall'offerente ai sensi dell'art. 95 comma 10.

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. 50/2016 (art. 94 c. 2 D. Lgs. 50/2016).

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si riserva altresì, ai sensi dell'art. 95 c. 12 del D. Lgs. 50/2016 di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. I requisiti di ordine generale sono verificati attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC, quelli di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale dalla stazione appaltante.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria; comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. Il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente gara

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino si procederà con la ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D. Lgs. 50/2016 e sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

## **Articolo 6.**

### **Garanzia provvisoria**

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia a corredo dell'offerta pari al 2% dell'importo posto a base di gara, del lotto cui si concorre, pari a:

- Lotto 1 Euro 3.262,30
- Lotto 2 Euro 3.262,30

Tale garanzia potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione

iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di mesi tre, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura;

La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell'art. 93 comma 8, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 (detto obbligo, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese) nonché dall'eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, o documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 che consente all'offerente di fruire della riduzione dell'importo della cauzione.

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituenti, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini e con le modalità previste dall'art. 93 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

In caso di partecipazione alla gara per entrambe i lotti sarà sufficiente presentare la cauzione provvisoria per uno solo di questi.

## **Articolo 7.**

### **Garanzia definitiva**

La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione definitiva nei seguenti casi: a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, oppure addetti all'esecuzione del servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina: a) la decadenza dell'affidamento; b) l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016; c) l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Modalità costituzione garanzia definitiva: ai sensi del comma 3, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi del comma 2, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Raggruppamenti temporanei: in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 5, art. 103, D. Lgs. 50/2016.

## **Articolo 8.**

### **Subappalto**

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D. Lgs. 50/2016, così come richiamati dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi del comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016.

L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto del servizio. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi o parti di servizi che intendono subappaltare. E' fatto obbligo al concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.



Le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili

E' consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 del dlgs. 50/2016, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell'art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D. Lgs. 50/2016.

## **SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO**

### **Articolo 9.**

#### **Obblighi dell’aggiudicatario, modalità e tempi di esecuzione**

##### **1) Tracciabilità flussi finanziari**

L’Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d’identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l’Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Qualora l’Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

##### **2) Comunicazione nominativo rappresentante**

La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di “Rappresentante”, il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all’aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest’ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

##### **3) Presentazione documenti**

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà con apposita lettera, presso una sede comunale che verrà comunicata dall'Amministrazione la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Pertanto, l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'esito positivo di detta verifica e, nel caso di difformità da quanto richiesto nel Disciplinare Tecnico o dichiarato in sede di gara, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo miglior offerente.

#### **4) Mancata conclusione del rapporto contrattuale**

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

#### **5) Modalità e tempi di esecuzione**

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

## **Articolo 10.**

### **Responsabilità danni e assicurazione per danni a terzi**

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell'appalto, mediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante;
- rischi per danni diretti e indiretti

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del rappresentante della ditta aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest'ultima di intervenire nella stima.

Qualora la Ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Ditta aggiudicataria.

Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

## **Articolo 11.**

### **Impegno prezzi**

E' ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e nei modi di cui all'106 1° c. lett. a) D.Lgs 50/2016.

In caso di ripetizione del servizio, la stazione appaltante avrà facoltà di procedere, senza effetto retroattivo, ad un adeguamento dei prezzi a partire dall'avvio della ripetizione. La revisione dei prezzi avverrà sulla base di un'istruttoria, condotta dal Responsabile del procedimento. A tale scopo, la ditta appaltatrice dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono la stessa a richiedere l'aumento dei prezzi. I prezzi verranno aggiornati in conformità alle variazioni dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), prendendo come riferimento le variazioni percentuali del mese di dicembre dell'anno precedente rispetto allo stesso mese dell'anno in cui è stato avviato il servizio.

## **Articolo 12.**

### **Personale**

Prima dell'inizio del servizio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere al Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà l'elenco nominativo di tutto il

personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.

Dovrà altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo del Referente e suo eventuale sostituto.

Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso al Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà il curriculum professionale.

L'aggiudicatario impiegherà sul posto un responsabile con l'incarico di organizzare e controllare il personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

In caso di sciopero del personale, l'operatore economico aggiudicatario deve darne notizia alla Civica Amministrazione con un anticipo di almeno due giorni; nell'ambito degli obblighi assunti deve comunque essere garantita l'effettuazione dei servizi essenziali.

Il personale dipendente, nessuno escluso dovrà essere iscritto nel libro paga dell'Impresa Aggiudicataria.

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: INPS, INAIL, ASL, Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VVFF.

Ai sensi dell'art. 105 c. 9 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici.

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 30 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati (meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni.

Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

## **Articolo 13.**

### **Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva**

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 c. 8 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art 30 c. 5 D.Lgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 citato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

## **Articolo 14.**

### **Controlli sull'esecuzione**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 D.Lgs. 50/2016, le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario individuato in calce al presente capitolato; il medesimo svolge ai sensi dell'art. 102 D.Lgs. 50/2016, le attività di controllo e vigilanza nella

fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto di Referenti del Servizio destinatario del servizio.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite.

Il DEC, sulla base delle informazioni fornite dai Referenti del Servizio, emette idoneo certificato di conformità utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (Allegato 7).

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 18.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere alla esecuzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni del capitolato.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non provvedesse ad adempiere, la Civica Amministrazione potrà far eseguire il contratto da altri, a carico ed a maggiori spese dello stesso inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.

Al fine di garantire l'ottimale esecuzione del servizio oggetto della presente procedura, il soddisfacimento dei bisogni dei destinatari, la titolarità di tali servizi in capo alla Civica Amministrazione, in particolare nell'ambito della funzione programmatoria e di efficace ed efficiente allocazione delle risorse, il Servizio competente svolge verifiche e controlli di natura quali-quantitativa sulla realizzazione dei servizi aggiudicati.

I controlli sono inoltre finalizzati a verificare efficienza, efficacia, economicità e congruenza dei servizi aggiudicati con il presente Capitolato, con il progetto tecnico, col relativo cronoprogramma presentato dall'aggiudicatario, nonché a rilevare eventuali reclami o disfunzioni dei servizi e delle attività.

Nel periodo di realizzazione del servizio oggetto del presente Capitolato, l'aggiudicatario dovrà valutare i risultati dei servizi ed eventualmente proporre, in caso di scostamento dal progetto iniziale, un riorientamento della gestione delle attività. Prima dell'inizio dell'affidamento, l'aggiudicatario dovrà comunicare in forma scritta al Servizio competente il piano di dettaglio delle attività che verranno erogate specificando modalità, strumenti, tempistiche e indicatori di verifica utilizzati. Il Servizio competente, nella prospettiva del miglioramento continuo, può proporre ulteriori strumenti e modalità ad integrazione di quelli adottati dall'aggiudicatario anche al fine di favorire l'utilizzo di criteri di valutazione omogenei.

## **Articolo 15.**

### **Penalità**

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, irregolarità, non conformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione di penali.

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Nell'ambito del presente capitolato l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.

E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.

L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di Torino.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016, per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme servizio.

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.



Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di emissione, da parte del Responsabile del procedimento, del certificato di conformità (all. n. 7)

Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

## **Articolo 16.**

### **Sospensione dell'esecuzione del contratto**

Nelle sottoindicate circostanze espressamente indicate dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto:

Sospensione totale:

1) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì: a) l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio; b) lo stato di avanzamento del servizio rispetto a quanto indicato nel contratto; c) le parti del servizio la cui esecuzione rimane interrotta; d) l'indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio possa essere continuato ed ultimato senza eccessivi oneri; e) l'indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.

Il verbale di cui sopra è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2) La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal Responsabile Unico del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, nel loro complesso, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando il totale delle sospensioni superi sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della/e sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del servizio indicando, altresì, il nuovo termine per l'esecuzione contrattuale.

Sospensione parziale

3) Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti del servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti del servizio non eseguibili dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile.

#### **Proroga contratto su istanza dell'esecutore**

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato, può chiedere una proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 30 gg. dal suo ricevimento.

## **Articolo 17.**

### **Risoluzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 D.Lgs. 50/2016 il DEC, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Il DEC provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all'appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 15.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

## **Articolo 18.**

### **Ordinazione e pagamento**

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture, che dovranno essere emesse mensilmente, è subordinato:

- alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui al precedente articolo;
- alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC .

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio del Servizio scrivente, che è il seguente: L96NSI
- numero d'ordine e data di fatturazione
- numero CIG
- numero CUP
- n. determinazione di impegno e n. ordine
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento
- oggetto attività prestata
- la dicitura: Progetto PON Inclusione – PO I FEAD: “Servizio Housing First Torino”
- la dicitura: “l'operazione è cofinanziata dai fondi FSE e FEAD.

Poiché l'Aggiudicatario di ogni lotto dovrà curare la gestione dei trasferimenti economici ai beneficiari e l'acquisto dei beni per la casa, di cui all'art. 5 del Disciplinare tecnico (Allegato 1), previa autorizzazione e definizione delle modalità con il Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali della Città ed anticipandone le cifre quando necessario, dovrà aprire un conto corrente infruttifero specificamente dedicato.

L'erogazione di tali fondi dovrà avvenire attraverso le seguenti modalità:

- versamento su conto corrente intestato all'offerente dell'alloggio nel caso di copertura delle spese dell'abitazione;
- versamento su conto corrente intestato al destinatario nel caso di azioni legate all'accompagnamento al lavoro; non è consentito il pagamento in contanti dei sussidi ai destinatari finali;
- pagamento della fattura emessa dal fornitore dei beni e intestata al beneficiario finale.

L'Aggiudicatario dovrà fornire all'Amministrazione le evidenze dei suddetti trasferimenti nelle forme che verranno concordate in sede contrattuale e nel rispetto della normativa italiana ed europea di riferimento.

Le fatture presentate all'Amministrazione, relative a tali trasferimenti economici per i beneficiari, dovranno essere emesse fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2 del DPR 633/1972.

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata) sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5bis del D. Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

In caso di subappalto si applica l'art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016

L'efficacia del contratto sarà subordinata ai limiti degli impegni di spesa assunti dalla Civica Amministrazione per conferirvi la necessaria copertura finanziaria. Il contratto sarà pertanto vincolante per la Civica Amministrazione nei limiti dei citati impegni. La Civica Amministrazione riconoscerà all'aggiudicatario l'importo risultante dal provvedimento di affidamento.

## **Articolo 19.**

### **Recesso**

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.

## **Articolo 20.**

### **Osservanza leggi e decreti – sicurezza sul lavoro**

#### **A) Osservanza Leggi e Decreti**

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

#### **B) Sicurezza sul lavoro**

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (allegato n. 3 al presente capitolato).

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 l'impresa si impegna inoltre a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI (documento unico di valutazione del rischio), di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono quelli dell'allegato n. 2 al presente capitolato. Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato n. 2, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

## **Articolo 21.**

### **Divieto di cessione del contratto e di credito**

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs.50/2016.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento comunale dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Articolo 22.**

### **Spese di appalto, contratto e oneri diversi**

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta Aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali. Come specificato al precedente art. 18 "Ordinazione e pagamento", l'Amministrazione procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

## **Articolo 23.**

### **Fallimento o altre cause di modifica della titolarità del contratto**

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino.

## **Articolo 24.**

### **Domicilio e foro competente**

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

## **Articolo 25.**

### **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

Il Dirigente del Servizio  
Dr. Uberto Moreggia

Il Responsabile del Procedimento: Dr. Giovanni Magnano

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto: Dr. Massimo De Albertis